



## TRIBUNALE FEDERALE

**Procedimento nr.**

**27/2017 Registro Procura Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

### ***DELIBERAZIONE***

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato:**
- **Sig. DE SIMONE CLAUDIO,** [REDACTED] **tesserato Fibis n.**  
**FB61A969;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, II comma, e art. 8 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, con l'aggravante di cui all'art. 59 dopo B, lettera F), Reg. Giust., per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

### ***Premesso***

Il procedimento disciplinare trae origine da quanto pubblicato dall'incolpato in un post del 24.11.2017 sul social network FACEBOOK.

All'udienza del 14 febbraio 2018 nessuno è comparso, ma ha fatto pervenire una memoria redatta dal suo difensore, Avv. Luca Dello Iacono.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di giorni 40 ex artt. 8 e 46 e 60 € ex artt. 8 e 44, comma I Reg. Giust.

### ***Motivazione***

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Agli stessi viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi organi di Giustizia attraverso più *post* pubblicati su Facebook, nei quali venivano espressi giudizi offensivi oltre ogni ragionevole diritto di critica.

Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva dell'incolpata non possono essere accolte per ciò attiene al fatto che i giudizi offensivi fossero risulta al Presidente del Circolo e non agli organi di Giustizia. Invero il tenore letterale non lascia margini di interpretazione.

Tuttavia, le dichiarazioni di scuse e ravvedimento del tesserato devono essere valutate e portano a considerare congrua la sanzione richiesta del P.F.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica **all'incolpato DE SIMONE CLAUDIO, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 40 ed € 60,00.**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 14 febbraio 2018

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Antonio Materia



# FIBIS



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

### PROCURA FEDERALE ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento n. 27 /2017 R.G. Procura Federale Fibus.

Nei confronti del tesserato:

Signor DE SIMONE CLAUDIO, [REDACTED] tesserato presso l'A.S.D. BEST ONE (Tessera n. FB61A969), premesso:

- che il 24/11/2017 alle ore 21,15, su Facebook il prefato postava i seguenti messaggi offensivi e denigratori della dignità, prestigio e decoro della federazione e dei suoi organi di giustizia nonchè della classe arbitrale: "esprimo un incommensurabile disprezzo per chi ha deciso l'azione disciplinare nei confronti di Remo Potalivo. L'uomo prima che giocatore più corretto che il mondo del biliardo abbia mai conosciuto. È chiaro che gli autori di detto scempio non valgono un emerito....sparite dalla circolazione perché a me della squalifica non me ne fotte un cazzo!", "post del 23/11/ ore 20,04 "ad ogni azione infame ne corrisponde una uguale e contraria";
- che non occorre dilungarsi molto quanto ad illiceità del commento in oggetto, costituente violazione dell'art. 1, 2° comma, e art. 8 Regolamento di Giustizia, con l'aggravante di cui all'art. 59 capo B, lettera F), reg. giustizia vigente.
- In conseguenza di quanto sopra enucleato questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, DEFERISCE il tesserato destinatario della presente avanti il Tribunale federale della Fibus chiedendo venga fissarsi udienza disciplinare.
- Si notifichi a mezzo raccomandata ar al tesserato citato e si trasmetta la presente al TF.
- Bologna, il 15/1/2018
- 
- La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimo Cané 